

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 1985

che istituisce un comitato consultivo per la formazione dei farmacisti

(85/434/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione ⁽¹⁾,considerando che, nella risoluzione del 6 giugno 1974, riguardante il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli ⁽²⁾, il Consiglio si è pronunciato a favore dell'istituzione di comitati consultivi;

considerando che, nel contesto del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli in farmacia, è importante garantire un livello di formazione comparabilmente elevato;

considerando che è opportuno, per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo, istituire un comitato consultivo incaricato di consigliare la Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la formazione dei farmacisti, in seguito denominato « comitato ».

Articolo 2

1. Il comitato ha il compito di contribuire a garantire nella Comunità una formazione dei farmacisti di livello comparabilmente elevato.

2. Esso adempie questa missione valendosi in particolare dei seguenti mezzi:

- scambio di informazioni complete sui metodi di formazione e sul contenuto, sul livello e sulla struttura dell'insegnamento teorico e pratico negli stati membri;
- scambio di opinioni e consultazioni allo scopo di sviluppare un concetto comune per quanto riguarda il livello che deve raggiungere la formazione dei farmacisti e — eventualmente — la struttura e il contenuto di questa formazione;

— presa in considerazione dell'adeguamento della formazione del farmacista ai progressi compiuti dalla scienza farmaceutica e dai metodi pedagogici.

3. Il comitato comunica alla Commissione e agli stati membri i suoi pareri e raccomandazioni formulando anche, se lo ritiene opportuno, suggerimenti quanto agli emendamenti da apportare agli articoli relativi alla formazione in farmacia delle direttive del Consiglio 85/432/CEE ⁽³⁾ e 85/433/CEE ⁽⁴⁾.

4. Il comitato consiglia inoltre la Commissione su qualsiasi altro argomento che quest'ultima potrebbe sottoporgli in materia di formazione dei farmacisti.

Articolo 3

1. Il comitato è composto di tre esperti per ogni stato membro, ossia:

- un esperto della professione farmaceutica, in attività,
- un esperto degli istituti che impartiscono la formazione nel campo delle scienze farmaceutiche,
- un esperto delle autorità competenti dello stato membro.

2. È previsto un supplente per ogni membro. Il supplente può partecipare alle riunioni del comitato.

3. I membri ed i supplenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono designati dagli stati membri. I membri di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino, e i loro supplenti sono designati su proposta della professione farmaceutica in attività e degli istituti incaricati della formazione nel campo delle scienze farmaceutiche. I membri e i supplenti così designati sono nominati dal Consiglio.

Articolo 4

1. Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni. Al termine del triennio, i membri del comitato restano in funzione sino a che non si sia provveduto a sostituirli o a rinnovarne il mandato.

⁽¹⁾ GU n. C 92 del 23. 4. 1981, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 98 del 20. 8. 1974, pag. 1.

⁽³⁾ Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.

x 2. Il mandato di un membro termina prima della scadenza del periodo di tre anni in caso di dimissioni, di decesso o di sostituzione da parte di un altro membro nominato secondo la procedura prevista all'articolo 3. La nomina di un nuovo membro è effettuata per la restante durata del mandato.

Articolo 5

Il comitato elegge fra i membri che lo compongono un presidente e due vicepresidenti. Esso adotta il proprio regolamento interno. L'ordine del giorno delle riunioni viene stabilito dal presidente del comitato in collegamento con la Commissione.

Articolo 6

Il comitato può istituire gruppi di lavoro e invitare e ammettere osservatori o esperti ad assisterlo per

quanto riguarda tutti gli aspetti particolari dei suoi lavori.

Articolo 7

La Commissione assume la segreteria del comitato.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 settembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH